

I. LA FRITTATA DEL GIURISTA

La riflessione giuridica sui fatti della vita è un tarlo che prende a rodere il giurista nei momenti piú impensati. Nel caso mio, il tarlo si fece sentire qualche mese fa a Parigi, in un noto ristorante della *Place Royale*. Pensate un po': dinanzi ad un' *omelette au fromage*.

Si sa che cosa sono le frittate in Francia. Opere d'arte ammirevolissime che costituiscono il non ultimo vanto di quella grande nazione. La mia *omelette* era appunto o mi sembrava tra le piú riuscite del secondo dopoguerra. Uova, burro, sale, formaggio e prezzemolo erano diventati un'altra cosa, e che cosa, attraverso le mani sapienti del cuoco. Ma appunto perciò mi posi il quesito della *nova species* o della cosa trasformata.

Che avviene dal punto di vista del diritto, se colui che fa la frittata si serve di uova (e magari di burro, sale, formaggio e prezzemolo)

altrui? La frittata apparterrà a lui, o apparterrà al proprietario dell'ingrediente principale, cioè delle uova?

Beninteso, il caso giuridico ora prospettato non concerne l'ipotesi del cuoco che faccia la frittata con altrui ingredienti per averne assunto l'impegno contrattuale verso il proprietario degli ingredienti stessi. È chiaro che in tal caso la frittata apparterrà al proprietario delle materie prime, il quale dovrà tutt'al più ricompensare l'artefice per la sua prestazione ed eventualmente indennizzarlo per i sacrifici economici incontrati.

La fattispecie da esaminare è un'altra. Si ponga che Tizio usi le uova appartenenti a Caio, allo scopo di fare una frittata che non sia destinata a Caio o a persona da lui designata, ma sia destinata invece a se stesso. Fatta la frittata arriva Caio e dice: «Dove sono le mie uova?». Le uova non ci sono più, perché si sono ormai trasformate in frittata. Può Tizio rendergli al posto delle uova la frittata? E può Caio, di fronte a Tizio che preferisce tenersi la frittata, pretendere che questa gli sia restituita in luogo delle uova? Insomma la frittata chi la mangia?

Tutto quanto precede potrà sembrare fu-

tile, ma in realtà non lo è affatto. Il problema è vecchio di duemila anni, fu dibattuto vivacemente tra i giuristi romani, determinò un intervento in forze dell'imperatore Giustiniano e, ai nostri giorni, costituisce oggetto di un importante articolo del codice civile, l'articolo 940. Un articolo che tuttavia, aggiungo subito, non è proprio dedicato alle frittate, ma è dedicato, in termini molto più generali, alla figura giuridica della «specificazione».

Vediamo allora che cosa sia la specificazione. Essa si verifica, dice l'articolo 940, tutte le volte in cui taluno ha adoperato una cosa altrui per trasformarla in una cosa diversa, di diversa struttura o diverso aspetto. Ed è una possibilità che, frittate a parte, si verifica tutt'altro che di rado. Pensate allo scultore che trasforma in statua il blocco di marmo altrui, all'orefice che trasforma in monile l'altrui pezzo d'oro, alla fabbrica di tessuti che trasforma la lana altrui in un panno, al sarto che trasforma il panno non di sua proprietà in un abito, e via di questo passo.

Che si fa dunque in queste ipotesi? A chi attribuire la «nuova cosa» o, come dicevano i Romani, la «*nova species*»? Al proprietario della cosa originaria o al ristrutturatore della stessa,

cioè allo «specificatore»?

Prima dell'entrata in vigore (nel 1942) del codice vigente, le soluzioni ventilate erano tre. Vi era chi sosteneva che proprietario della *nova species* dovesse essere considerato il proprietario della cosa originaria per la buona ragione che senza la cosa originaria la *nova species* non la si sarebbe potuta fare. Altri obiettavano che quel che importa è il lavoro (il quale spesso è addirittura arte) dello specificatore e che pertanto la *nova species* spetti a chi l'ha creata, salvo ovviamente il suo obbligo di indennizzare il proprietario della cosa originaria. Infine, una teoria intermedia (per verità, non molto felice) assumeva che si dovesse distinguere: nell'ipotesi che la *nova species* fosse «reversibile» alla cosa originaria (si pensi al monile d'oro, che può ritornare, mediante la fusione, alla forma di partenza, cioè allo stato di lingotto), proprietario sarebbe dovuto esserne tuttora quegli cui la cosa originaria appartenesse; nell'ipotesi che la *nova species* fosse invece «irreversibile» (si pensi alla statua di marmo, la quale certo non può tornare allo stato di blocco originario), la proprietà sarebbe dovuta spettare allo specificatore.

Ma il codice civile del 1942 ha escogitato una quarta soluzione. Si legge infatti nel citato

articolo 940 che, «possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma», la proprietà della *nova species* sarà sempre dello specificatore nel caso che il lavoro da lui compiuto valga più della cosa originaria, mentre spetterà al proprietario della cosa originaria nel caso che il valore di questa «sorpassi notevolmente quello della mano d'opera». Ed aggiunge l'articolo 940 che, se la cosa nuova spetta allo specificatore, quest'ultimo dovrà pagare il valore della materia originaria; se invece la cosa nuova spetta al proprietario della materia prima, lo specificatore dovrà essere da lui ricompensato per la sua opera di trasformazione.

A prima vista la normativa vigente potrà sembrare felice. Ma per poco che si rifletta, esso si rivela, a mio avviso, assolutamente irragionevole: non fosse altro perché omette di tenere presente l'eventualità che l'opera dello specificatore potrebbe avere caratteristiche negative, o potrebbe risolversi in un risultato inutilizzabile per il proprietario della materia prima.

Ad esempio, si metta che Tizio sia proprietario di un prezioso blocco di marmo e che Caio, senza sua autorizzazione glielo scalpelli in malo modo, tirandone fuori una statua di

